

CIRCOLARE N. 24/2021

Reggio nell'Emilia, il 26 novembre 2021

Ai Signori e Società in indirizzo

OGGETTO: "Super ACE" (art. 19, DL 73/2021 – DL Sostegni bis)1

Come a tutti noto, il beneficio ACE, in vigore dal periodo d'imposta 2011, consiste nell'abbattimento del reddito imponibile IRPEF / IRES, in misura pari al rendimento figurativo degli incrementi di patrimonio netto dell'impresa eseguiti dal titolare / dai soci.

L'agevolazione incentiva le seguenti modalità di incremento del patrimonio netto:

- destinazione degli utili a riserva;
- apporto in denaro al netto patrimoniale aziendale (a titolo di capitale o di riserva);
- conversione in patrimonio netto di eventuali finanziamenti erogati in precedenza dal titolare / dai soci.

Nel quadro delle provvidenze introdotte per contrastare gli effetti recessivi della pandemia, la norma citata in oggetto prevede un'intensificazione di tale agevolazione. L'ACE "maggiorata" (o "Super ACE"), applicabile nel solo esercizio 2021, presenta le seguenti particolarità:

- Gli incrementi di netto agevolati devono essere eseguiti entro il 31/12/2021;
- Debbono avere incrementato la consistenza netta del patrimonio aziendale al 31/12/2021 rispetto al 31/12/2020 (senza però che a questi fini rilevino eventuali perdite conseguite);
- Il coefficiente di remunerazione riconosciuto agli incrementi è pari al 15% (anziché al 1,3%, come previsto attualmente dalla norma ACE a regime);
- Gli incrementi rilevano per l'intero ammontare, quale che sia la data di versamento o di delibera, cioè senza ragguaglio ai giorni;
- È possibile, a scelta del contribuente, convertire l'agevolazione in credito d'imposta, non imponibile ai fini IRES ed IRAP, utilizzabile in compensazione, monetizzabile con rimborso, ovvero cedibile a terzi.

L'ACE maggiorata è tuttavia sottoposta a limiti e condizioni di fruizione:

- Non spetta oltre il limite di apporto di cinque milioni di euro (per la parte eventualmente eccedente è applicabile l'ACE "ordinaria", con le regole consuete);
- Restano di principio applicabili anche alla "Super ACE" le variazioni negative della base agevolata previste dall'ACE "ordinaria" e le disposizioni antielusive, volte ad impedire la duplicazione del beneficio, a fronte di un medesimo apporto;
- Non può farsi luogo a successiva riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci prima del 31/12/2023, pena la perdita del beneficio;
- La conversione del beneficio in credito d'imposta è condizionato alla preventiva trasmissione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare.

Avvocati e Dottori Commercialisti Associati

> Carlo Baldi Francesca Baldi ** Bruno Bartoli

Matteo Bedogna Simone Caprari Fausto Carboni

Luca Carra

Claudia Catellani

Saimon Conconi

Guido Garettini **

Andrea Magnanini Sara Mandelli 1

Nadia Pinelli ^a

Guido Prati

Luca Rinaldi

Luigi Spadaccini

Sabrina Tamburini *1 Elena Viappiani

Collaboratori

Ilaria Ballabeni ¹ Giovanni Bevivino

Gabriele Borghi *

Laura Ceci

Cristina Corradini

Ferrari Francesco Anna Freschi *

Licia Grammatico

Elisa Martinelli

Paolo Messarra

Francesco Patteri

Niccolò Reggi

Valentina Spreafichi

* Avvocati **Avvocati patrocinanti

in Cassazione





* * * * * * *

Esemplifichiamo le modalità di calcolo del beneficio.

In caso, ad esempio, di apporto in denaro (ovvero, ad altro esempio, di destinazione a riserva dell'utile conseguito nell'esercizio 2020) di euro 500.000:

- Il coefficiente di remunerazione è di 500.000 x 15% = 75.000 (tale importo corrisponde all'abbattimento del reddito imponibile 2021);
- Il risparmio virtuale di imposta (condizionato al conseguimento di reddito imponibile) è di euro 18.000 (75.000 x 24%);
- In alternativa all'abbattimento del reddito imponibile IRES per il 2021, il beneficio può tradursi in un credito di imposta di euro 18.000; a sua volta il credito, come già precisato, può essere utilizzato in compensazione orizzontale, ovvero richiesto a rimborso, ovvero ceduto a terzi.

* * * * * * *

Ancora non sono noti gli specifici orientamenti applicativi dell'Agenzia delle Entrate e taluni aspetti restano da chiarire.

Abbiamo ugualmente ritenuto di richiamare la vs attenzione sulla normativa illustrata, trovandoci in prossimità della scadenza del termine utile per conseguire le condizioni di accesso all'agevolazione (31/12/2021), perché consapevoli dei non trascurabili benefici che, in molte situazioni aziendali, se ne possono trarre.

Vi invitiamo ad approfondirne gli aspetti con il Collega del nostro Studio di vs riferimento. Cordiali saluti.

> **BALDI&PARTNERS** AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Allegato:

- Modulo di richiesta di conversione del beneficio "Super ACE" in credito d'imposta./